



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE  
E NEUROSCIENZE

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE,  
CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE

Disposizione del Direttore del Dipartimento

Classificazione I/13

n. allegati: 0

## ELEZIONI N.2 RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE BIENNIO 2020/2022

### IL DIRETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012, modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Supplemento al n. 114, in vigore dal 14 febbraio 2015;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 813 del 8/6/18, pubblicato nella stessa data all'Albo on line di Ateneo, ed in particolare l'art. 24;
- Fermo restando il rispetto delle norme sanitarie anti-Covid nell'espletamento delle votazioni in oggetto;

### DISPONE

#### Art. 1 – Indizione votazioni e durata del mandato

Sono indette per il giorno **29 Ottobre 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00**, ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, le votazioni per l'elezione suppletiva di n. 2 rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze.

Il mandato delle rappresentanze degli assegnisti di ricerca dura due anni.

#### Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti afferenti al Dipartimento alla data delle elezioni. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data del presente provvedimento, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale.

2. Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante affissione all'albo online dell'Ateneo e diffusi per via telematica il **28 Settembre 2020**.

3. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un reclamo al Direttore del Dipartimento **entro il 12 Ottobre 2020**. La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata al reclamante entro il **19 Ottobre 2020**.



4. Il **23 Ottobre 2020** sono pubblicati gli elenchi definitivi degli elettori, aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 3 del presente articolo. Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso nei suddetti elenchi, maturi il relativo diritto prima delle votazioni.

5. Risultano eletti gli assegnisti che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare. In caso di parità, risulta eletto l'assegnista con il contratto in scadenza alla data più remota; in caso di ulteriore parità, l'assegnista più giovane di età.

#### Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

Tutti gli eleggibili sono liberi di presentare proprie candidature individuali. Affinché il nome del candidato sia affisso presso la sede del seggio elettorale, la candidatura deve essere presentata in forma elettronica, all'indirizzo [amministrazione.dsmcn@unisi.it](mailto:amministrazione.dsmcn@unisi.it), entro le ore 24 del 13 ottobre 2020. Ove la candidatura sia stata presentata **entro il 14 Ottobre 2020 (almeno 15 gg prima dell'elezioni)**, la Segreteria amministrativa del Dipartimento provvederà a diffondere l'elenco dei candidati e i loro eventuali programmi tra tutti i soggetti interessati alla votazione.

#### Art. 4 - Seggio elettorale e Commissione di seggio

Per l'espletamento delle votazioni è istituito un seggio elettorale ubicato presso la Sala Riunioni situata della Segreteria Amministrativa (piano 0 del lotto didattico) del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Il seggio elettorale osserverà l'orario di apertura indicato al precedente articolo 1.

La Commissione di seggio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale citato in premessa, è così composta:

- Caterina Formichi
- Patrizia Chini
- Ilaria Taglia

Membro supplente – Tiziana Lenzini

La Commissione di seggio designa il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione. Decorsa l'ora prevista, per la chiusura delle operazioni di voto il Presidente dichiara concluse le operazioni di voto ed insieme a tutti i componenti della commissione di seggio provvede a:

- a. raccogliere e chiudere in un plico sigillato le schede rimaste inutilizzate;
- b. verificare in base agli elenchi dei votanti il numero di tutti gli elettori che hanno votato, che deve corrispondere a quello delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
- c. effettuare lo scrutinio delle schede votate.

#### Art. 5 - Operazioni di voto

1. Prima dell'apertura delle votazioni il Presidente della Commissione di seggio verifica il numero e la corretta compilazione delle schede consegnate; riceve altresì i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.

2. Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva diversa indicazione del Presidente della Commissione di seggio.

3. Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.

4. L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente della Commissione di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano



personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").

5. Dopo l'identificazione ed apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al seggio la scheda elettorale e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.

6. La preferenza si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore omonimia (nome e cognome uguali) va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna al personale addetto che la introduce nell'apposita urna.

7. Al termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio provvede agli adempimenti di cui al precedente art.4.

#### Art. 6 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e del seggio, sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.

2. Al termine dello scrutinio è redatto apposito verbale; nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto della giornata e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti.

3. Il verbale, sottoscritto dai membri della Commissione di seggio, è trasmesso al Responsabile della Segreteria amministrativa del Dipartimento. Vengono inoltre trasmesse le schede utilizzate e non utilizzate e gli elenchi dei votanti.

4. L'esito delle votazioni è comunicato al Direttore del Dipartimento che procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione e alla nomina degli eletti. Il provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Ateneo.

#### Art. 7 – Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati e degli eleggibili.

2. Il ricorso è presentato al Direttore del Dipartimento, depositando presso la Segreteria amministrativa un atto scritto e motivato entro il termine indicato nel primo comma.

Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. Il Direttore del Dipartimento può previamente convocare il ricorrente e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto nella decisione di tale circostanza.

#### Art. 8 – Pubblicizzazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell' Albo on line dell'Ateneo e inviato per posta elettronica a tutto il personale interessato.

#### Art. 9 – Norme di rinvio

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE  
E NEUROSCIENZE

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Siena, data della firma digitale

Il Direttore

Prof. Francesco Dotta

Visto

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Graziella Sampieri